

## **Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

### **(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 168 del 2020, proposto da -ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to ...in Torino, corso.;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21; Prefettura di Cuneo, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Cuneo, in persona del Questore pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-a) del decreto emesso dal Prefetto di Cuneo, Prot. in uscita del -OMISSIS-, numero -OMISSIS-, classifica Prefettura Area 1 - 5 - Cont - 43, notificato il 14.12.2019, con il quale il Prefetto ha così deciso: "DECRETA Il ricorso gerarchico presentato dal Sig. -ricorrente- avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport e del tiro a volo adottato dal Questore di Cuneo in data-OMISSIS- è respinto per i motivi in premessa indicati";

-b) del decreto emesso dal Questore della Provincia di Cuneo in data -OMISSIS-, notificato il 24/05/2019, Divisione P.A.S.I - Ufficio Porto D'Armi con il quale il Questore ha così deciso: "DECRETA La licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo nr. -OMISSIS- rilasciata il -OMISSIS- a -ricorrente- sopra generalizzato, è revocata per i motivi indicati in premessa, con decorrenza dalla data di notifica del presente decreto";

-c) solo per quanto possa occorrere, della comunicazione del Prefetto di Cuneo, Prot. in uscita del -OMISSIS-, numero -OMISSIS-, classifica Prefettura - Area 1 - SG - 1 di comunicazione di avvio del

procedimento ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241, inviata al sig. -ricorrente- a mezzo raccomandata a.r. prot. n(...). G.1. Area 1;

-d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### **Svolgimento del processo**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto di Cuneo ha rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso l'atto di revoca della sua licenza di porto d'armi.

Ha dedotto che la revoca aveva tratto origine da una lite con il fratello e il padre, nel corso della quale egli avrebbe paventato l'uso dell'arma; l'episodio sarebbe stato isolato, di modesto rilievo e la minaccia di uso delle armi sarebbe stata successivamente smentita dagli stessi familiari coinvolti. La stessa amministrazione starebbe tuttora valutando l'eventuale divieto di detenzione armi e il ricorrente, per altro, è soggetto incensurato e privo di problematiche pregresse.

Lamenta in sintesi parte ricorrente che la decisione adottata dall'amministrazione sarebbe arbitraria e non avrebbe correttamente valutato le concrete circostanze del caso.

Si è costituita l'amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

All'udienza del 14.12.2022 la causa veniva decisa nel merito.

### **Motivi della decisione**

Si evince dal verbale dei Carabinieri del -OMISSIS- che l'Arma è intervenuta su richiesta dei familiari del ricorrente; nel verbale si specifica che, all'atto dell'intervento, i Carabinieri "accertavano una situazione familiare estremamente conflittuale con accuse di percosse reciproche" tra fratelli; il padre, nell'immediatezza del fatto, riferiva ai Carabinieri che il figlio -ricorrente- aveva anche

minacciato di risolvere la situazione con l'arma in dotazione. I Carabinieri provvedevano al ritiro cautelativo delle armi.

Da siffatta descrizione rinvenibile nel verbale si evince che la situazione familiare non è serena. Vero è che la minaccia dell'uso di armi non è avvenuta in presenza dei militari che la hanno annotata de relato e che gli stessi familiari, nel prosieguo, hanno mutato versione, resta tuttavia il fatto che i militari sono intervenuti riscontrando una situazione di obiettiva elevata tensione familiare.

Si aggiunga che, nelle more del giudizio, con atto del -OMISSIS-, è stato adottato nei confronti del ricorrente un provvedimento di divieto di detenzione armi; rispetto a tale atto nulla viene dedotto in giudizio dalle parti e, in mancanza di una sua eventuale separata impugnazione, l'accoglimento del presente ricorso sarebbe anche inutile per il ricorrente, che resterebbe gravato da un divieto di detenzione armi, con possibili profili di improcedibilità del ricorso.

Non avendo tuttavia alcuna delle parti chiarito le sorti del successivo provvedimento, resta il fatto che l'episodio che ha dato luogo alla revoca della licenza di porto d'armi è pacifico e denota una accesa conflittualità familiare, situazione che rende ragionevole la scelta di massima prudenza dell'amministrazione di inibire l'uso di armi. Per altro si trattava di licenza avente finalità meramente ludiche, in un ordinamento in cui la licenza di porto d'armi rappresenta comunque una eccezione rispetto al fisiologico monopolio della difesa armata spettante allo Stato e suoi rappresentanti.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

La peculiarità della vicenda comporta la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Conclusione

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prospero, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Angelo Roberto Cerroni, Referendario